

Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino), RS 916.140

Diritto vigente	Progetto posto in consultazione
Art. 45 Assegnazione delle quote del contingente doganale	Art. 45 Assegnazione delle quote del contingente doganale
¹ Le quote del contingente doganale globale per i vini bianchi e per i vini rossi (senza il «contingent particulier» menzionato nel capoverso 3) sono assegnate in base all'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali d'importazione.	¹ Le quote del contingente doganale globale per il vino bianco e per il vino rosso (ad eccezione del «contingente particolare» di cui al capoverso 5) sono attribuite in base alla prestazione a favore della produzione svizzera.
	² Per prestazione a favore della produzione svizzera si intende l'acquisto e la torchiatura dell'uva destinata alla vinificazione durante il periodo di riferimento; la quantità è stabilita in base alla scheda delle forniture di cui all'articolo 30a.
	³ Il periodo di riferimento è l'anno civile prima dell'anno che precede il periodo contingente in questione.
² Si rinuncia a disciplinare la ripartizione del contingente doganale per il succo d'uva.	⁴ La ripartizione del contingente doganale per il succo d'uva non è regolamentata.
³ Le quote del «contingent particulier» sono assegnate ogni anno per un volume di 10 000 hl secondo il protocollo franco-svizzero dell'11 giugno 1965 ⁷⁶ concernente l'amministrazione di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera. Le importazioni non sono computate nel contingente doganale.	⁵ Le quote del «contingente particolare» sono assegnate ogni anno per un volume di 10 000 hl secondo il protocollo franco-svizzero dell'11 giugno 1965 concernente l'amministrazione di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera ¹ . Le importazioni non sono computate nel contingente doganale.
	Art. 45a Richieste Le richieste relative alle quote del contingente doganale globale per il vino bianco ed il vino rosso devono pervenire all'UFAG entro e non oltre l'ultimo giorno lavorativo del mese di aprile precedente l'inizio del periodo contingente.
	II ¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027, fatte salve le disposizioni del capoverso 2. ² L'articolo 45 capoverso 1 entra in vigore il 1° gennaio 2028.